



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI PER I SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E LABORATORI PROTETTI PER DISABILI

- **Approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 17 dicembre 2009
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010**
- **Integrato con delibera consiliare n. 76 del 24 settembre 2013
IN VIGORE DAL 7 OTTOBRE 2013**

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI PER I SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E LABORATORI PROTETTI PER DISABILI

Art. 1 - Premessa

Nelle more della definizione degli indirizzi regionali in materia di compartecipazione dell'utenza disabile non autosufficiente alla spesa dei servizi, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 2/2003 e dell'approvazione, da parte della CTSS di Bologna, di criteri applicativi omogenei per garantire pari opportunità ed equità d'accesso ai servizi della rete, i Comuni del Distretto Pianura Ovest definiscono con il presente regolamento propri criteri di compartecipazione alla spesa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione alla spesa degli utenti dei Servizi Residenziali, Semiresidenziali, *Gruppi appartamento*, Laboratori protetti rivolti a disabili e dell'eventuale servizio di trasporto da e per i Centri Semiresidenziali.

Art. 3 - Nucleo familiare di riferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis comma 7 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, per i servizi oggetto del presente regolamento il nucleo familiare di riferimento è composto **dall'utente singolo e da eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF**. L'estrazione dal nucleo viene effettuata dal Servizio competente, anche attraverso collaborazione con soggetti esterni.

Art. 4 - Criteri per la compartecipazione dell'utente alla spesa

La compartecipazione dell'utente concorre alla copertura dei costi alberghieri del servizio e non può superare la parte sociale definita a carico del Comune o dell'utente ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

Per i Centri residenziali e i Gruppi appartamento la contribuzione degli ospiti varierà in base al reddito, al patrimonio ed alle provvidenze, (a titolo esemplificativo, ad es. assegno di invalidità, indennità d'accompagnamento, indennità per infortunio....), a qualsiasi titolo percepite dal cittadino disabile ricoverato. Quindi, qualora le condizioni economiche lo consentano, il contributo dell'utente dovrà garantire la copertura totale delle spese alberghiere del servizio, fatta salva una quota mensile, a disposizione del disabile per le proprie spese personali, stabilita al successivo art. 6.

Le spese a carico del Comune o dell'utente sono calcolate con riferimento al costo effettivo del posto presso il Centro Residenziale, nel limite del tetto fissato con deliberazione della Regione.

Nel caso di disabili portatori di gravissima disabilità, si applicano le disposizioni specifiche relative previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2008 n. 840.

Per i Centri Semiresidenziali e Laboratori protetti la contribuzione prevista per gli ospiti sarà definita in base al reddito ISEE personale del disabile, estratto dal nucleo familiare ai sensi dell'art. 3.

Analogo criterio vale per il servizio di "Trasporto" delle persone disabili da e per i Centri Semiresidenziali e Laboratori protetti, qualora previsto.

Art. 5 - Presentazione della attestazione ISE/ISEE

Ai fini della determinazione della retta, quale prestazione agevolata, l'utente deve presentare, entro i termini stabiliti annualmente dal servizio competente, la attestazione del reddito ISE/ISEE familiare, in corso di validità, con i redditi riferiti all'anno precedente. La attestazione sarà utilizzata per 12 mesi dalla data in cui è presentata, a prescindere dalla data di scadenza della attestazione.

Chi non presenta la documentazione per il calcolo dell'ISEE nei termini fissati per la presentazione dall'ufficio competente, sarà tenuto al pagamento della retta massima.

Il cittadino è tenuto a presentare nuova attestazione qualora intervengano sostanziali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, anche in corso di validità della attestazione precedente.

La nuova retta spettante avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione.

Art. 6 - Criteri per la determinazione della retta

Per i centri residenziali, Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili e Gruppi appartamento, è prevista la compartecipazione da parte dell'utente tramite corresponsione di una retta mensile, non direttamente proporzionale ai giorni di presenza. L'utente è tenuto al pagamento dell'intera quota sociale così come definita all'art. 4, quando la somma dei redditi netti e del patrimonio mobiliare - desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE - e delle altre provvidenze di cui all'art. 4, detratta la quota per le spese personali, risulti superiore all'ammontare della retta. Negli altri casi, sarà tenuto a corrispondere **una somma di importo fino alla concorrenza di** tutti i redditi, patrimonio mobiliare e provvidenze, detratta la quota per le spese personali.

La quota per le spese personali, a disposizione esclusiva dell'utente, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base di proposta approvata dal Comitato di Distretto su proposta dell'Ufficio di Piano.

Per i centri semiresidenziali, laboratori protetti e servizio di trasporto, la compartecipazione è definita proporzionalmente al numero delle prestazioni di cui ha usufruito l'utente: giorni di presenza, numero pasti, numero trasporti. La retta mensile è determinata con riferimento ad una soglia di reddito ISEE, al di sotto della quale è dovuta una retta minima.

Con deliberazione della Giunta Comunale verrà fissato l'importo minimo e massimo della retta stessa e la soglia di reddito ISEE estratto dell'utente, sulla base di proposta dell'Ufficio di Piano approvata dal Comitato di Distretto.

Art. 7 - Agevolazioni ed esenzioni

Nel caso di servizio residenziale, qualora l'utente acceda al servizio dopo il 15 del mese, o cessi dal servizio prima del 15 del mese, godrà di una riduzione del 50% della retta. Tale riduzione viene riconosciuta anche in caso di sospensione motivata del servizio per periodi continuativi pari o superiori a 15 giorni nello stesso mese, sulla base di progetto individualizzato del servizio. La retta non è dovuta nel caso in cui l'utente per il mese intero non abbia usufruito del servizio per ricovero in struttura sanitaria o RSA.

E' possibile l'esenzione per i casi eccezionali segnalati dal Servizio Sociale, da rivedersi non oltre un anno dalla concessione.

Art. 8 - Rinunce al servizio

Le rinunce al servizio presentate all'Amministrazione comunale verranno automaticamente accolte e non verrà pertanto effettuato l'addebito della retta mensile a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la rinuncia.